



Titolo

Illecito sportivo – caratteri generali

Descrizione

Ai sensi dell'art. 30 del CGS l'illecito sportivo è fattispecie di pura condotta, a forma libera, tipizzata cioè esclusivamente in ragione della sua ontologica vocazione ad esprimere un'oggettiva tensione finalistica verso la lesione del bene protetto, in cui la soglia di punibilità è anticipata al compimento di una attività finalizzata ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione. Dunque esso si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono compiuti atti diretti a conseguire i risultati di cui sopra (CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 81/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 30 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0081 CFA del 20 gennaio 2025 (A.S.D. A.C. Montignoso e altri-PFI)